IT

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'art. 42, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1), e dell'art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 20 settembre 2005, n. 1698, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1) — Sistema integrato di gestione e controllo di determinati regimi di aiuti comunitari — Regime di pagamento unico — Fissazione dell'importo di riferimento — Mancata concessione di diritti di pagamento in determinate situazioni — Giovani agricoltori

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna), con decisione 18 marzo 2010, è irricevibile a causa del suo carattere ipotetico.

(1) GU C 195 del 17.7.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III

(Causa C-240/10) (1)

(Libera circolazione delle persone — Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione — Imposta sul reddito — Computo delle indennità di espatrio in sede di calcolo dell'aliquota applicabile ad altri redditi in applicazione di una tabella d'imposizione progressiva — Computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici di un altro Stato membro che prestano servizio nel territorio nazionale — Mancato computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici nazionali che prestano servizio al di fuori del territorio nazionale — Comparabilità)

(2011/C 319/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrenti: Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz

Convenuto: Finanzamt Stuttgart III

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione degli artt. 18, 21 e 45 TFUE

Normativa nazionale relativa all'imposta sul reddito che esenta le indennità di espatrio concesse ai contribuenti impiegati da una persona giuridica di diritto pubblico nazionale e che percepiscono una retribuzione da una cassa pubblica nazionale
 Insussistenza di una esenzione del genere per quanto riguarda le indennità versate ai contribuenti impiegati sul territorio nazionale da una persona giuridica di diritto pubblico di un altro Stato membro e che percepiscono una retribuzione da una cassa pubblica di quest'altro Stato

Dispositivo

L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione, come l'art. 3, punto 64, della legge relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), in base alla quale indennità come quelle di cui alla causa principale, versate ad un dipendente pubblico di uno Stato membro che lavora in un altro Stato membro per compensare una perdita del potere d'acquisto nella sede di servizio, non sono prese in considerazione ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile, nel primo Stato membro, agli altri redditi del contribuente o del suo coniuge, mentre indennità equivalenti versate ad un dipendente pubblico dell'altro Stato membro che lavora nel territorio del primo Stato membro sono prese in considerazione nella determinazione di detta aliquota.

(1) GU C 221 del 14.8.2010.

Impugnazione proposta il 3 marzo 2001 da Ignacio Ruipérez Aguirre e ATC Petition avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 gennaio 2011, causa T-487/10, Ignacio Ruipérez Aguirre e ATC Petition/ Commissione europea

(Causa C-111/11P)

(2011/C 319/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ignacio Ruipérez Aguirre e ATC Petition (rappresentante: M.J. Sánchez González, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza 14 luglio 2011 la Corte di Giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 agosto 2011 — Germanwings GmbH/Amend

(Causa C-413/11)

(2011/C 319/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

IT

Convenuto: Amend

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con il principio della separazione dei poteri nell'Unione europea che il regolamento (CE) n. 261/2004 (¹) sia interpretato dalla Corte di giustizia, al fine di eliminare una disparità di trattamento altrimenti sussistente, nel senso che ad un passeggero che abbia subìto un mero ritardo superiore a tre ore spetti una compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del regolamento, sebbene quest'ultimo preveda ciò solo in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo prenotato ma limiti i diritti del passeggero in caso di ritardo all'assistenza di cui all'art. 9 del regolamento e — in caso di ritardo superiore a cinque ore — anche all'assistenza di cui all'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 10 agosto 2011 — Jutta Leth/ Repubblica d'Austria, Land Niederösterreich

(Causa C-420/11)

(2011/C 319/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Jutta Leth

Convenuta: Repubblica d'Austria, Land Niederösterreich

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (¹), nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (²), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (³) (direttiva VIA) debba essere interpretata nel senso che:

 la nozione di «beni materiali» riguardi solo la sostanza degli stessi e non anche il loro valore: la valutazione dell'impatto ambientale abbia anche lo scopo di tutelare i singoli contro danni patrimoniali consistenti nella diminuzione del valore di un bene immobile di loro proprietà.

(¹) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GLL 175, pag. 40)

privati (GU L 175, pag. 40).

(2) Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).

(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).

Ricorso proposto l'1 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-450/11)

(2011/C 319/18)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo applicato il regime speciale IVA delle agenzie di viaggi ai servizi di viaggio venduti ad una persona diversa dal viaggiatore, come previsto dal decreto legge 3 luglio 1985, n. 221, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 306-310 della direttiva IVA (¹);
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l'applicazione da parte della Repubblica portoghese del regime speciale, nella misura in cui applica tale regime alle operazioni rese dalle agenzie di viaggi ad altre agenzie di viaggi o ad altri soggetti passivi IVA distinti dal viaggiatore, non sia conforme alle disposizioni della normativa dell'Unione in questo settore, dato che le disposizioni della direttiva IVA richiedono che l'applicazione del regime speciale sia limitata ai servizi resi ai viaggiatori.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).